



**Comune
di
Bisceglie**
Provincia di Barletta - Andria - Trani

Ripartizione Tecnica
PROPOSTA (ORIGINALE) *00001* del 08/01/2014

**Progetto definitivo per struttura sanitaria
extra-ospedaliera polifunzionale di assistenza socio
-sanitaria e di prevenzione in Bisceglie Via degli
Aragonesi.
Deroga alla distanza della strada.**

Firmatario Dirigente Ripartizione Tecnica
LOSAPPIO ARCH. GIACOMO

Destinatario Consiglio

Parere Regolarita' tecnica Al sensi dell'art. 49 - Decr. Legisi. 267/2000.

Espresso parere _____ Il

...

Parere Regolarita' contabile Al sensi dell'art. 49 - Decr. Legisi. 267/2000.

Espresso parere _____ Il

...

VISTO del Segretario Generale Al sensi dell'art. 97, comma 2 - Decr. Legisi. 267/2000.

...

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

la Direzione Generale dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia Barletta Andria Trani, ha programmato nel proprio piano di investimento un progetto per la realizzazione di una nuova struttura polifunzionale destinata ad ospitare servizi ambulatoriali e specialistici riconducibili al funzionamento del Distretto e al potenziamento dell'assistenza territoriale;

Il progetto considerato ammissibile, perché dotato di un evidente interesse pubblico e coerente con le priorità della programmazione regionale di settore, veniva ammesso a finanziamento con fondi comunitari FESR 2007-2013, già assegnati alla Linea 3.1 dei P.O.R. per il primo triennio di attuazione;

il 30 marzo 2009 la Direzione Generale dell'Asl-Bt, richiedeva al Comune di Bisceglie la disponibilità di un suolo ove realizzare tale struttura per l'assistenza sanitaria extra ospedaliera.

in data 30.11.2011 veniva sottoscritto un Accordo di Programma ex art. 34 del D.l.gs 267/2000 tra la Regione Puglia ed il Comune di Bisceglie, volto alla realizzazione di un complesso per la struttura sanitaria extra-ospedaliera, servizi pubblici e residenze private e pubbliche.

il 23.12.2011 l'Azienda Sanitaria Locale Bt, nella persona del Direttore Generale dott. Giovanni Gorgoni sottoscrisse con il Comune di Bisceglie il protocollo d'intesa per la realizzazione della struttura Sanitaria extra-ospedaliera.;

l'Accordo di Programma fu ratificato dal Comune di Bisceglie con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 27.12.2011 e, previo D.G.R. n. 1005 del 25/05/2012 di rettifica della DGR n. 2032 del 19/09/2011, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 540 del 27.06.2012, fu approvata definitivamente la variante al P.R.G. indicata nell'Accordo di Programma;

Tanto premesso:

- al fine di addivenire alla redazione della progettazione definitiva della struttura sanitaria per servizi territoriali, il Direttore Generale della ASL Bt, constatato che il proprio esiguo personale tecnico era impegnato in altre attività, con propria deliberazione n. 676 del 02/05/2013 stabilì, tra l'altro, di affidare le prestazioni della progettazione alla Ripartizione Tecnica nella persona del Dirigente con possibilità di avvalersi dei collaboratori tecnici della stessa Ripartizione, il tutto ai sensi dell'art. 90 comma 1 punto C del D.Lgs 163/2006.

- Il Segretario Generale del Comune di Bisceglie con propri atti, n. 30868 del 22/08/2013 e n. 31926 del 03/09/2013, autorizzò il Dirigente Tecnica ed i collaboratori della Ripartizione Tecnica ad effettuare la predetta prestazione di servizio;

- Il lotto interessato alla realizzazione della struttura sanitaria extraospedaliera per servizi territoriali è compresa tra quelle tipizzate dal vigente P.R.G. "Zone per attrezzature sanitarie ed ospedaliere." ed è disciplinata dall'art. 52 delle N.T.A. che così dispone:

- Iff max: 2,5 mc/mq;

- Sc max: 40%;

- H max: 21,00 m.

- Distanza minima dai confini, pari all'altezza dell' edificio con minima m. 10,00.

- Distanza minima dal filo stradale: m. 20,00.

- In alternativa, per l'intervento dei privati resta fissato il valore di i.f.f. non superiore a 0,01 mc/mq.; per il resto valgono le norme di cui alla zona agricola.

CONSIDERATO:

Che, durante la pubblicazione del Piano di Lottizzazione delle aree per le quali era stata approvata la variante al P.R.G. è pervenuta una osservazione, qui allegata, con la quale si chiedeva di salvaguardare gli edifici di vecchia costruzione esistenti sul suolo interessato dagli interventi indicati nell'Accordo di Programma ed in particolare quelli indicati in catasto al foglio 5/a p.lle 16 e 17.

Che, detti immobili ricadono nel lotto destinato alla costruzione della struttura sanitaria e non in quello destinato all'edilizia residenziale oggetto del P.d.L., pertanto avendo verificato che l'accoglimento di detta osservazione avrebbe comunque consentito la realizzazione della struttura sanitaria, il progetto definitivo è stato redatto tenendo conto della predetta osservazione, rispetto alla quale vi è comunque stata indicazione favorevole all'accoglimento da parte del Sig. Sindaco.

In conseguenza di ciò il precedente lotto pari a mq. 6.100 è stato suddiviso in due lotti ed i dati del progetto sono stati così determinati:

Dati dimensionali del lotto

- Lotto disponibile : mq 6.100,00

- Lotto stralciato per recupero dei manufatti : mq 1.230,00

- Lotto Intervento Poliambulatorio : mq 4.870

Dati dimensionali del Progetto :

- Superficie coperta max mq.(4.870x40%) = 1.948 > di mq 1.796,00 in progetto

- Volume max mc. (4.870x2,5) = 12.175 > di mc 10.685,00 in progetto

- Superficie parcheggio: mq 2.105,00

- Distanza minima dai confini: pari all'altezza dell'edificio con min. mt. 10,00 = in progetto mt. 10,00

- Distanza minima dal filo stradale: m. 20,00 < di ciglio strada in progetto:

Visto che il progetto non rispetta il parametro della distanza dal filo stradale, la cui distanza non è

fissata dal Codice della Strada o da altra legge statale, la costruzione della struttura sanitaria a filo strada deve necessariamente ottenere un Permesso di Costruire in deroga ai parametri edilizi urbanistici, in base a quanto stabilito dall'art. 14 del D.P.R. 380/2001.

Art. 14 (L) - Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici

1. Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del Consiglio Comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora decreto legislativo n. 42 del 2004 - n.d.r.) e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.

2. Dell'avvio del procedimento viene data comunicazione agli interessati ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.

L'art. 9 del dm 1444/68 disciplina le distanze tra fabbricati anche quando tra di essi è frapposta una strada pubblica, mentre l'art. 28 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada dispone che :

28. (art. 18 Cod. Str.) Fasce di rispetto per l'edificazione nei centri abitati

1. Le distanze dal confine stradale all'interno dei centri abitati, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle demolizioni integrali e conseguenti ricostruzioni o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:

a) 30 m per le strade di tipo A;

b) 20 m per le strade di tipo D.

2. Per le strade di tipo E ed F, nei casi di cui al comma 1, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione.

3. In assenza di strumento urbanistico vigente, le distanze dal confine stradale da rispettare nei centri abitati non possono essere inferiori a:

a) 30 m per le strade del tipo A;

b) 20 m per le strade del tipo D ed E;

c) 10 m per le strade del tipo F.

4. Le distanze dal confine stradale, all'interno dei centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione dei muri di cinta, di qualsiasi natura o consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a:

a) 3 m per le strade di tipo A;

b) 2 m per le strade di tipo D.

5. Per le altre strade, nei casi di cui al comma 4, non sono stabilite, distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione;

Nel caso in esame l'edificio di nuova costruzione è prospiciente una strada che in origine doveva avere le caratteristiche della strada urbana di scorrimento quindi di tipo D. Con le varianti approvate al P.R.G. in sede di approvazione del P.R.U. San Pietro la strada di P.R.G., inizialmente con una larghezza di mt. 24,00, è stata ridotta, per la parte che non era stata ancora realizzata, a mt. 16,00. Pertanto la stessa può considerarsi come appartenente alle strade urbane di quartiere quindi di tipo E per le quali, in presenza di strumentazione urbanistica efficace, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione.

Letta l'allegata relazione del Dirigente Tecnica che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che qui si intende letteralmente trascritta;

Che, per quanto sopra riportato, poiché trattasi di costruzione di un'opera pubblica, si sottopone al Consiglio Comunale la presente proposta di approvazione della Struttura sanitaria extraospedaliera polifunzionale di assistenza socio-sanitaria e di prevenzione in Bisceglie viale degli Aragonesi, ad una distanza dal ciglio stradale inferiore a quella fissata dal vigente P.R.G.;

Visto l'art. 52 delle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.);

Letto l'art. 14 del D.P.R. 380/2001;

Visto l'art. 90 comma 1 punto C del D.Lgs 163/2006.

Vista la proposta di provvedimento tecnicamente controllata dal Dirigente incaricato dal Settore proponente ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. N. 267/2000;

Dato atto che ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000 come da allegato prospetto:

1) Il Responsabile della Ripartizione Tecnica ha espresso parere favorevole per la regolarità tecnica;
2) Il Responsabile della Ripartizione Economico-Finanziaria ha espresso parere favorevole per la regolarità contabile,
Dato atto che il Segretario Generale ha vistato la proposta del presente provvedimento in ossequio all'art. 97 del D. Lgs. 267/2000;

Letto l'art. 42 del D. Lgs. N. 267/2000 che attribuisce le competenze al Consiglio Comunale;

Con voto.....;

DELIBERA

Per tutto quanto riportato in premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1) Di fare proprie le considerazioni espresse nell'allegata relazione resa dalla Ripartizione Tecnica che qui si intende letteralmente trascritta, per farne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) Approvare l'allegato progetto definitivo, ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. 163/2006, relativo ad una struttura sanitaria extra-ospedaliera polifunzionale di assistenza socio-sanitaria e di prevenzione in Bisceglie Via degli Aragonesi, come si evince dalle allegare tavole planimetriche quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

3) Stabilire che il progetto non rispetta il parametro della distanza dal filo stradale, la cui distanza non è fissata dal Codice della Strada o da altra legge statale, pertanto, la costruzione della struttura sanitaria a filo strada deve necessariamente ottenere un Permesso di Costruire in deroga ai parametri edilizi urbanisti, in base a quanto stabilito dall'art. 14 del D.P.R. 380/2001.

4) Stabilire, inoltre che la deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.

5) Dare atto che poiché trattasi di costruzione di un'opera pubblica, si sottopone al Consiglio Comunale la presente proposta di approvazione della struttura sanitaria extraospedaliera polifunzionale di assistenza socio-sanitaria e di prevenzione in Bisceglie viale degli Aragonesi, ad una distanza dal ciglio stradale inferiore a quella fissata dal vigente P.R.G.;

6) Accertato che il lotto interessato alla realizzazione della struttura sanitaria extraospedaliera per servizi territoriali è compresa tra quelle tipizzate dal vigente P.R.G. "Zone per attrezzature sanitarie ed ospedaliere." ed è disciplinata dall'art. 52 delle N.T.A. che così dispone:

- Iff max: 2,5 mc/mq;

- Sc max: 40%;

- H max: 21,00 m.

- Distanza minima dai confini. pari all'altezza dell'edificio con minima m. 10,00.

- Distanza minima dal filo stradale: m. 20,00.

- In alternativa, per l'intervento dei privati resta fissato il valore di i.f.f. non superiore a 0,01 mc/mq.; per il resto valgono le norme di cui alla zona agricola.

7) Demandare al Dirigente Tecnica ogni ulteriore adempimento di natura tecnico-amministrativa conseguenziale alla presente proposta di provvedimento.